

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 maggio 2014, nel procedimento R 2041/2012-2;
- condannare il convenuto alle spese

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Murnauer Markenvertieb

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «MURNAUERS Bachblüten», per prodotti e servizi delle classi 3, 5 e 30 — domanda di marchio comunitario n. Nr. 9 749 847

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: Bach Flower Remedies Ltd

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: marchi figurativi nazionale e comunitario contenente l'elemento denominativo «Bach», marchio denominativo nazionale «Bach» e marchio non registrato utilizzato nel commercio «BACH», per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42 e 44

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 18 luglio 2014 — The Cookware Company/UAMI — Fissler (VITA+VERDE)

(Causa T-535/14)

(2014/C 351/16)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Cookware Company Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentante: K. Manhaeve, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Fissler GmbH (Idar-Oberstein, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 15 aprile 2014, resa nel procedimento R 1082/2013-2.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo a colori contenente gli elementi denominativi «VITA+VERDE», per prodotti della classe 21 — domanda di marchio comunitario n. 10 073 054

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio comunitario anteriore n. 1 013 787 per la parola «vitavit»

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e accoglimento dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 25 luglio 2014 — Lidl Stiftung/UAMI — Horno del Espinar (Castello)

(Causa T-549/14)

(2014/C 351/17)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Germania) rappresentanti: M. Wolter, M. Kefferpütz e A. Marx, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Horno del Espinar, SL (El Espinar, Spagna)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 22 aprile 2014 nei procedimenti riuniti R 1233/2013-2 e R 1258/2013-2;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Castello» per prodotti e servizi delle classi 29, 30 e 31 — Domanda di marchio comunitario n. 6 819 973

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: diversi marchi comunitari e nazionali anteriori contenenti, *inter alia*, l'elemento denominativo «Castelló»

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento sul marchio comunitario.

Ricorso proposto il 22 luglio 2014 — Wm. Wrigley Jr./UAMI (Extra)

(Causa T-552/14)

(2014/C 351/18)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wm. Wrigley Jr. (Wilmington, Stati Uniti) (rappresentanti: M. Kinkeldey, S. Brandstätter e C. Schmitt, avvocati)